



**PSR**  
2014-2020

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  
DELLA REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA



Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale: l'Europa  
investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA



**BANDO per l'accesso individuale all'Azione 1 "BANDO GIOVANI IMPRENDITORI PER LA MONTAGNA" della STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE del GAL EUROLEADER soc. cons. a r.l. - Sottomisura 19.2 - Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia**

## Sommario

<b>CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
Articolo 1 Oggetto, finalità e definizioni .....	3
Articolo 2 Aree di intervento .....	3
Articolo 3 Strutture competenti.....	4
Articolo 4 Operazioni attivabili e risorse finanziarie disponibili.....	4
Articolo 5 Protezione e valutazione ambientale .....	4
<b>CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA' .....</b>	<b>5</b>
Articolo 6 Beneficiari e requisiti di ammissibilità .....	5
Articolo 7 Piano d'Impresa .....	6
<b>CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' .....</b>	<b>6</b>
Articolo 8 Tipologia e aliquote del sostegno .....	6
Articolo 9 Costo minimo e massimo ammissibile .....	6
Articolo 10 Operazioni ammissibili .....	6
Articolo 11 Requisiti di ammissibilità delle operazioni.....	7
Articolo 12 Operazioni non ammissibili .....	7
Articolo 13 Costi ammissibili .....	7
Articolo 14 Leasing.....	8
Articolo 15 Costi non ammissibili .....	8
Articolo 16 Congruità e ragionevolezza dei costi .....	9
Articolo 17 Complementarietà con altri strumenti dell'Unione europea.....	11
<b>CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO .....</b>	<b>12</b>
Articolo 18 Presentazione della domanda di sostegno.....	12
Articolo 19 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno .....	12
Articolo 20 Criteri di selezione e di priorità .....	13
Articolo 21 Istruttoria della domanda e concessione del sostegno .....	14
Articolo 22 Graduatoria .....	15

<b>CAPO V ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO .....</b>	<b>16</b>
Articolo 23 Avvio e conclusione .....	16
Articolo 24 Proroghe.....	16
Articolo 25 Varianti sostanziali .....	16
Articolo 26 Varianti non sostanziali .....	17
<b>CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE.....</b>	<b>18</b>
Articolo 27 Modalità di rendicontazione dei costi.....	18
Articolo 28 Liquidazione dell'anticipo del sostegno .....	19
Articolo 29 Liquidazione in acconto del sostegno.....	20
Articolo 30 Liquidazione a saldo del sostegno .....	22
Articolo 31 Stabilità delle operazioni .....	22
Articolo 32 Monitoraggio fisico e finanziario .....	22
Articolo 33 Divieto di pluricontribuzione.....	23
Articolo 34 Impegni essenziali .....	23
Articolo 35 Impegni accessori .....	23
Articolo 36 Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni .....	24
Articolo 37 Errori palesi .....	24
Articolo 38 Revoca del sostegno .....	24
Articolo 39 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali .....	25
Articolo 40 Controlli ex post .....	25
<b>CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>25</b>
Articolo 41 Disposizione di rinvio.....	25
Articolo 42 Trattamento dei dati.....	25
Articolo 43 Rinvio dinamico.....	26
Articolo 44 Informazioni .....	26

## **ALLEGATI**

- Allegato A Documentazione da allegare alla domanda di sostegno
- Allegato A.1 Domanda di sostegno semplificata
- Allegato A.2 Piano d'Impresa
- Allegato A.3 Dichiarazione sostitutiva atto notorio
- Allegato A.4 Dichiarazione sostitutiva atto notorio "de minimis"
- Allegato A.5 Dichiarazione sostitutiva atto notorio parametri dimensionali dell'impresa
- Allegato A.6 Dichiarazione di assenso scritto dei comproprietari
- Allegato A.7 Dichiarazione di impegno a costituire l'impresa
- Allegato B Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 Oggetto, finalità e definizioni

1. Ai sensi del Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), di cui al Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016 n. 141/Pres., il presente bando disciplina le modalità di attuazione, con accesso individuale, dell’Azione 1 “Bando giovani imprenditori per la montagna” della Strategia di Sviluppo Locale (in seguito denominata SSL) del Gruppo di Azione Locale (in seguito denominato GAL) Euroleader soc. cons. a r.l., Sottomisura 19.2 - Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale leader in conformità al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR).

2. L’azione di cui al comma 1 è finalizzata a sostenere la creazione di nuove attività imprenditoriali, da parte di giovani, in particolare nei settori **agroalimentare** e **artigianale** legati alla tradizione e al turismo e nello specifico l’avvio di attività legate alla rivitalizzazione delle aree rurali, allo sviluppo economico territoriale, al mantenimento e alla creazione di opportunità occupazionali.

L’azione è volta a sostenere gli investimenti materiali e immateriali per le nuove attività economiche privilegiando l’adesione a sistemi organizzati, in modo tale da garantire agli interventi efficacia e durata nel tempo.

La finalità specifica dell’azione è la creazione di nuove imprese, che concorrerà dal punto di vista occupazionale alla creazione di nuovi posti di lavoro.

3. Ai fini del presente bando si adottano le seguenti **definizioni**:

- a) “giovane”: la persona fisica di età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non ancora compiuti) alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- b) “giovane impresa”: la micro o piccola impresa, il cui legale rappresentante è un giovane e il cui organo di amministrazione è rappresentato per la maggior parte da giovani, secondo una delle seguenti tipologie:
  - impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani
  - impresa individuale il cui titolare è un giovane
  - nel caso di società di persone, la maggioranza dei soci deve essere giovane; nel caso in cui la stessa è composta da due soci, almeno uno dei soci è giovane
  - nel caso di società in accomandita semplice, il socio accomandatario è un giovane
  - nel caso di società di capitali, l’organo di amministrazione sia rappresentato per la maggior parte da giovani
- c) “micro o piccola impresa neo costituita”: l’impresa iscritta al registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) da non più di sei mesi dalla data di pubblicazione del bando
- d) “nuova attività”: attività che il beneficiario non ha mai svolto al momento della presentazione della domanda di sostegno.

### Articolo 2 Aree di intervento

1. Il presente bando si applica alle operazioni attuate nelle aree rurali del territorio della Carnia costituito dai seguenti 28 comuni: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sappada/Plodn, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Ligosullo, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio.

2. I Comuni di cui al comma 1 appartengono alle Aree D - Aree rurali con problemi di sviluppo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

### **Articolo 3 Strutture competenti**

1. Ai fini del presente bando sono individuate le seguenti strutture competenti:

- a) la struttura responsabile della sottomisura è il Servizio coordinamento politiche per la montagna della Presidenza della Regione
- b) l'ufficio attuatore è il Gal Euroleader s.cons. a r.l..

### **Articolo 4 Operazioni attivabili e risorse finanziarie disponibili**

1. Le operazioni attivabili prevedono investimenti materiali ed immateriali, come esplicitati all'art. 13 paragrafo 2, finalizzati all'avvio di una nuova attività imprenditoriale, da parte di giovani, in particolare nei settori agroalimentare e artigianale legati alla tradizione e al turismo.

Il bando finanzia investimenti nella creazione e nello sviluppo di nuove attività da parte di persone fisiche, micro e piccole imprese, come definite nel successivo art. 6 commi 1 e 2.

Nel caso di avvio di nuove imprese da parte di giovani agricoltori, possono essere finanziate le attività del settore agricolo riconducibili alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, con esclusione delle attività riconducibili alla produzione primaria dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE.

2. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 100.000,00 di spesa pubblica di cui quota FEASR pari a euro 43.120,00.

3. Il GAL Euroleader può assegnare ulteriori risorse al presente bando.

4. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 22, entro la data di validità della stessa.

### **Articolo 5 Protezione e valutazione ambientale**

1. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 22 del presente bando, eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, il beneficiario presenta al GAL, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del REG. UE n. 1305/2013, la valutazione dell'impatto ambientale, effettuata conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", per quanto applicabile in relazione alla tipologia dell'operazione per la quale viene richiesto il sostegno.

2. Per gli interventi strutturali che modificano lo "stato dei luoghi" in ambiti di tutela paesaggistica (artt. 136 e 142 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio") è richiesta l'autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 146 del citato Codice.

3. Gli interventi ricadenti in siti di Natura 2000 (ZSC, SIC e ZPS) specie quelli riguardanti investimenti strutturali, sono assoggettati al procedimento di valutazione di incidenza ambientale (VINCA) disciplinato dalla Delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014 "Indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza". Gli stessi devono essere conformi alle relative misure di conservazione e ai piani di gestione esistenti, ancorché non approvati.

4. Al fine di ottenere la proroga di cui al comma 1, il beneficiario presenta richiesta motivata al GAL prima della scadenza del termine di presentazione della valutazione di impatto ambientale. Il GAL adotta il provvedimento di concessione della proroga entro trenta giorni dalla richiesta e lo trasmette al beneficiario entro i successivi quindici giorni.

## CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

### Articolo 6 Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando rispettano la definizione di “giovane impresa” di cui all’art. 1, comma 3. Possono presentare domanda di sostegno:

a) persone fisiche che intendono avviare un’impresa giovane con l’obbligo di costituirla entro 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul BUR

b) micro e piccole imprese e cooperative neo costituite da non più di sei mesi dalla data di pubblicazione del bando. Qualora l’aiuto venga concesso a imprese giovani già esistenti, questo può riguardare soltanto attività che il beneficiario non ha mai svolto al momento della presentazione della domanda di aiuto dimostrato con la comunicazione di attivazione della nuova attività ai vari soggetti competenti.

L’azienda neo costituita è piccola impresa o micro impresa come definita nell’allegato I del regolamento (UE) 702/2014:

- è piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

- è micro impresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Non possono essere beneficiari coloro che hanno beneficiato del progetto IMPRENDERO’.

2. I beneficiari sono in possesso dei seguenti requisiti:

Per le persone fisiche:

a) hanno un’età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non ancora compiuti) alla data di presentazione della domanda di sostegno

Le micro e piccole imprese neo costituite devono:

a) essere iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) da non più di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente bando;

b) essere iscritte al Registro regionale delle cooperative, nel caso in cui trattasi di cooperative, da non più di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente bando;

c) essere iscritti all’Albo provinciale delle imprese artigiane (A.I.A.), di cui all’articolo 13 della legge regionale 12/2002, da non più di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente bando, nel caso in cui trattasi di imprese artigiane;

d) localizzare gli investimenti in area SSL, di cui all’art. 2 del presente bando, avendo sede o quantomeno un’unità operativa locale nell’area medesima;

3. I requisiti di cui al comma 2 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avviene anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999 n. 503 “Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo aprile 1998, n. 173” e del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99 – “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura”.

4. Nel caso di imprese non ancora costituite i requisiti di ammissibilità prescritti per le imprese già costituite dovranno sussistere entro 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul BUR.

5. E’ ammissibile a finanziamento un’unica idea progettuale per beneficiario.

## **Articolo 7 Piano d'Impresa**

1. I beneficiari di cui all'art. 6 allegano alla domanda di sostegno, a pena di inammissibilità, il Piano d'Impresa, redatto sulla base del modello predisposto da Euroleader Allegato A.2.

## **CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ**

### **Articolo 8 Tipologia e aliquote del sostegno**

1. Il sostegno è erogato in forma di aiuto in conto capitale secondo la seguente aliquota: 70%.
2. Il sostegno è calcolato applicando l'aliquota spettante al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria e dei controlli di cui all'articolo 21.
3. Il sostegno è erogato in conto capitale a titolo di «*de minimis*», ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 352 di data 24 dicembre 2013.
4. L'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l'importo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, cioè nell'anno in corso e nel biennio precedente.
5. Gli aiuti «*de minimis*» di cui al presente bando, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (UE) 1407/2013, possono essere cumulati con aiuti «*de minimis*» concessi a norma di altri bandi o regolamenti a condizione che non superino il massimale di cui al comma 4. Qualora la concessione di un aiuto «*de minimis*» comporti il superamento del massimale di cui al comma 4, il contributo viene revocato non solo per la parte che eccede il massimale stesso bensì per l'intero importo oggetto di concessione.
6. Il beneficiario allega alla domanda di sostegno una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e redatta utilizzando lo schema Allegato A.4), attestante gli aiuti «*de minimis*» concessi nell'arco di tre esercizi finanziari oppure di non avere ricevuto, nel periodo di riferimento, aiuti «*de minimis*».
7. Le aziende agricole, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013, garantiscono attraverso la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia del sostegno di cui al presente bando.

### **Articolo 9 Costo minimo e massimo ammissibile**

1. Il costo minimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a euro 10.000,00.
2. Il costo massimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a euro 100.000,00.

### **Articolo 10 Operazioni ammissibili**

1. Sono ammissibili le operazioni che prevedono la realizzazione di interventi **volti all'avvio di nuova attività** d'impresa giovane, nello specifico:
  - a) costruzione, miglioramento e ampliamento di beni immobili adibiti all'attività d'impresa;
  - b) acquisto, compreso il leasing, di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e arredi;
  - c) investimenti materiali e immateriali finalizzati ad attività informative, divulgative e promozionali;
  - d) altri investimenti immateriali finalizzati alla realizzazione di attività ammissibili e definite nel Piano d'Impresa.

## **Articolo 11 Requisiti di ammissibilità delle operazioni**

1. Ai fini dell'ammissibilità delle domande, le operazioni:

- a) sono realizzate nelle aree rurali del territorio della Carnia di cui all'art. 2 del presente bando;
- b) sono adeguatamente motivate e sostenute nel Piano d'Impresa a dimostrazione della sostenibilità dell'idea d'impresa;
- c) rispondono agli obiettivi definiti all'art. 1 del presente bando e sono coerenti rispetto alla descrizione complessiva dell'operazione;
- d) non contrastano con la normativa pertinente rispetto alla tipologia di operazione;
- e) rispettano gli importi minimi e massimi di cui all'art. 9 del presente bando.

## **Articolo 12 Operazioni non ammissibili**

1. Non sono considerate ammissibili le seguenti operazioni:

- a) qualsiasi tipo di intervento a carattere ordinario su immobili;
- b) gli interventi a carattere straordinario su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni;
- c) l'acquisizione di beni immobili;

2. Non sono ammissibili le operazioni già portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno.

3. Ai fini della verifica di cui al comma 2, l'operazione è portata materialmente a termine all'ultima data tra le seguenti:

- a) per la realizzazione di opere edili: la data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori e controfirmata dall'impresa esecutrice e dall'azienda o, in assenza, la data del protocollo in arrivo al competente ufficio comunale della comunicazione di fine lavori;
- b) per gli impianti tecnologici: la data della dichiarazione di conformità;
- c) per l'acquisto di beni mobili, immateriali e la fornitura di servizi: la data della fattura di saldo.

4. Ai fini di cui al comma 2 si considera l'operazione completamente attuata alla data di pagamento dell'ultima fattura di saldo.

## **Articolo 13 Costi ammissibili**

1. Sono ammissibili, i costi:

- a) sostenuti dal beneficiario successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione dell'intervento proposto ivi compresi la stesura del Piano d'Impresa e gli studi di fattibilità, i quali possono essere sostenuti anche nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- b) preventivati necessari per la realizzazione dell'operazione finanziata;
- c) imputabili all'operazione finanziata qualora vi sia una diretta relazione tra costo sostenuto, operazione realizzata e obiettivi previsti;
- d) pertinenti rispetto all'operazione finanziata;
- e) identificabili, verificabili e controllabili, in particolare attraverso l'iscrizione nei registri contabili del beneficiario;
- f) ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.

2. Sono considerati ammissibili i costi relativi a:

- a) costruzione, miglioramento e ampliamento di beni immobili;
- b) acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e arredi;

- c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), nel limite del 10% del costo ammissibile, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b);
- d) investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;
- e) attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti medialti;
- f) produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso canali radiofonici e televisivi;
- g) noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi all'interno di fiere, nell'ambito di eventi e manifestazioni, per campagne promozionali;
- h) noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi per l'organizzazione di eventi e manifestazioni a finalità informativa, divulgativa o promozionale, compresi i compensi e rimborsi spese per relatori;
- i) realizzazione o aggiornamento di siti web;
- j) consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa indicate alle lettere e), f), g) ed h);
- k) predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini della valutazione delle domande di sostegno, diversi da quelli della lettera c) nel limite del 2% della spesa totale ammessa al sostegno;
- l) spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione prevista su investimenti di cui alla lettera a), b), c), d) di cui sopra ai sensi dell'art. 45, par. 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

3. Per gli interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i richiedenti devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolare di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di 5 anni a decorrere dal pagamento finale.

## **Articolo 14 Leasing**

1. Il leasing, è ammissibile al sostegno per i costi sostenuti in relazione a macchine, attrezzature anche informatiche ed impianti.
2. Il leasing è ammissibile purché preveda il patto di riacquisto da parte dell'utilizzatore a fine leasing e fino ad un massimo corrispondente al valore di mercato del bene.
3. Il costo ammissibile è rappresentato dalla somma dei canoni pagati dall'utilizzatore al concedente alla data di presentazione della domanda di pagamento, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, e sono considerati al netto dei costi connessi al contratto, quali garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi.
4. Non sono ammissibili i costi connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

## **Articolo 15 Costi non ammissibili**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 *Costi ammissibili*, non sono considerati costi ammissibili;
  - a) i costi sostenuti e liquidati in data antecedente alla data di presentazione della domanda di sostegno;
  - b) i costi che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno;

- c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati;
- d) l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;
- e) qualsiasi tipo di intervento a carattere ordinario su immobili;
- f) gli interventi a carattere straordinario su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni;
- g) l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo;
- h) l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo ad eccezione degli acquisti a finalità turistica, culturale, sociale e per assicurare servizi di prossimità;
- i) le spese e gli oneri amministrativi per l'allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
- j) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- k) l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di piante annuali e la loro messa a dimora;
- l) l'acquisto di animali;
- m) gli interessi passivi;
- n) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nei casi in cui sia effettivamente sostenuta e non sia recuperabile in base alla normativa nazionale sull'IVA;
- o) gli interventi di prevenzione volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici;
- p) nel caso del leasing, i costi connessi al contratto di locazione finanziaria, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;
- q) contributi in natura.

## Articolo 16 Congruità e ragionevolezza dei costi

1. I costi, ai fini dell'ammissibilità, sono congrui e ragionevoli in funzione delle operazioni attivate. La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene mediante la verifica della seguente documentazione, da allegare, a pena di inammissibilità dei costi medesimi, alla domanda di sostegno:

- a) per **gli investimenti materiali in beni immobili**, che prevedono la realizzazione di opere a misura, mediante la presentazione del progetto definitivo, depositato presso le autorità competenti ai fini dell'ottenimento delle necessarie concessioni, permessi, autorizzazioni corredato da disegni, planimetrie, relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire e computo metrico estimativo analitico preventivo redatto da un tecnico abilitato e indipendente, sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- b) per **i lavori o le prestazioni particolari** non previsti nei prezzari di cui alla lettera a), analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato soggetta a verifica di congruità, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nei suddetti prezzari;
- c) per **gli investimenti materiali** che prevedono l'acquisto di impianti, arredi, attrezzature e macchinari, compresi gli impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici, almeno tre preventivi di spesa aventi le seguenti caratteristiche:
  - c.1) tra loro comparabili, cioè riferiti a beni aventi specifiche tecniche/caratteristiche uguali o simili e nelle medesime quantità;
  - c.2) redatti su carta intestata del fornitore, datati e firmati, antecedentemente alla data di presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro;
  - c.3) contenenti i seguenti elementi:

- I. i dati completi della ditta fornitrice (compresi numeri di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica e PEC);
  - II. la descrizione e la tipologia di macchina, attrezzatura, impianto, ecc., le specifiche tecniche/caratteristiche, la capacità produttiva e il prezzo unitario;
  - III. gli eventuali componenti accessori/optional e il loro prezzo unitario;
  - IV. il prezzo complessivo;
  - V. i tempi di consegna;
  - VI. il periodo di validità del preventivo, se del caso confermato dalla ditta fornitrice e l'eventuale garanzia
- c.4) corredati da una relazione del beneficiario illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido sulla base del rapporto costi/benefici e dei seguenti parametri tecnico-economici:
- I. completezza delle caratteristiche funzionali;
  - II. capacità di lavoro e della produzione;
  - III. tempi di consegna;
  - IV. caratteristiche riferite al consumo energetico o al rispetto dell'ambiente;
  - V. assistenza tecnica;
  - VI. altri pertinenti criteri come rilevabili dai preventivi.

Qualora la motivazione adottata per la scelta del preventivo ritenuto valido sia incompleta o non sia esauriente, in presenza di almeno tre preventivi validi, è ammesso a finanziamento il costo del preventivo con prezzo più basso. La relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso.

- d) in caso di acquisto di **macchinari, attrezzature, impianti o servizi specialistici innovativi** non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici, documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o tre preventivi redatti con le modalità indicate alla lettera c) finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire, e una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta la congruità del costo;
- e) in caso di **acquisizioni di beni altamente specializzati**, di interventi a completamento di forniture preesistenti per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata e documentata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni o i servizi, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;
- f) in caso di **spese generali**, in assenza del prezzario di cui alla lettera a) e dei **costi per interventi in beni immateriali** quali: consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento, analisi ambientali, acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze:
  - f.1) almeno tre preventivi:
    - f.1.1) fra loro comparabili cioè riferiti a medesimi beni, servizi e quantità;
    - f.1.2) redatte su carta intestata dei professionisti o delle ditte fornitrici, datate e sottoscritte da professionisti o ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza fra loro;
    - f.1.3) contenenti i seguenti elementi:
      - I. dati completi (compresi numeri di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica e PEC) del professionista o della ditta fornitrice;
      - II. dettagliata descrizione e tipologia dei servizi offerti con indicato per ciascuno di essi il relativo prezzo. Le prestazioni e attività inerenti alle analisi ambientali, alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché tutti i restanti servizi connessi con la realizzazione, contabilizzazione,

conclusione e rendicontazione di opere edili e relativi impianti, sono suddivise in funzione delle categorie d'opera e articolate in funzione delle fasi indicate all'articolo 7 del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

III. dettaglio delle formule e dei parametri utilizzati per la quantificazione del corrispettivo (categoria, destinazione funzionale, ID opere, corrispondenze, identificazione delle opere, gradi di complessità);

IV. prezzo complessivo;

V. periodo di validità;

VI. se pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul professionista o sul fornitore (a titolo esemplificativo elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazioni esterne), sulle modalità di esecuzione del servizio o del progetto (a titolo esemplificativo piano di lavoro, figure professionali utilizzate, tempi di realizzazione) e sui costi previsti.

f.2) Nel caso non sia possibile disporre di tre preventivi, una dettagliata relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione, con la quale il beneficiario, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, allegando la relativa documentazione, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi.

2. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione di investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura, in sede di rendicontazione sono allegati, a pena di inammissibilità dei relativi costi, alle domande di pagamento in acconto e a saldo:

a) gli stati di avanzamento dei lavori o lo stato finale dei lavori ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso;

b) a saldo, la documentazione attestante la funzionalità e la sicurezza dell'opera eseguita (a titolo esemplificativo: agibilità, collaudi, certificazioni energetiche).

3. Il costo relativo alle prestazioni e attività inerenti alle analisi ambientali, alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché tutti i restanti servizi connessi con la realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione di opere edili e relativi impianti non è superiore a quello derivante dall'applicazione del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Non sono ammessi a finanziamento i costi relativi a offerte che non presentano le caratteristiche essenziali richieste dal comma 1 e i costi rendicontati in difformità a quanto indicato al comma 2.

## **Articolo 17 Complementarietà con altri strumenti dell'Unione europea**

1. Ai fini della complementarietà con altri strumenti finanziari dell'Unione, in particolare con i fondi strutturali e di investimento europei, di cui al regolamento (UE) 1303/2013, della politica agricola comune, di cui al regolamento (UE) 1306/2013, e delle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli, di cui al regolamento (UE) 1308/2013, trova applicazione quanto disposto al capitolo 14 – Informazioni sulla complementarietà del PSR 2014-2020 e al capitolo 9 – Coerenza della Strategia con il programma dei fondi SIE della SSL del GAL Euroleader.

## **CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO**

### **Articolo 18 Presentazione della domanda di sostegno**

1. Il beneficiario presenta la domanda di sostegno a pena di inammissibilità dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR del presente bando ed entro 90 giorni dalla data di pubblicazione stessa, secondo una delle seguenti modalità:

a) compila, sottoscrive con firma digitale e trasmette la domanda corredata degli allegati di cui all'articolo 19 in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), [www.sian.it](http://www.sian.it);

b) in caso di mancata funzionalità del SIAN, debitamente comprovata, entro il termine sopra indicato, compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [euroleader@legalmail.it](mailto:euroleader@legalmail.it), la domanda di sostegno redatta, a pena di inammissibilità, utilizzando il modello Allegato A.1) e corredata della documentazione di cui all'articolo 19; entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine di 90 giorni di cui sopra cui al comma 1 riproduce la domanda di sostegno in formato elettronico su SIAN, secondo le modalità indicate alla lettera a) (non deve allegare la documentazione)

2. I termini di cui al comma 1 sono prorogabili con delibera del Consiglio di Amministrazione di Euroleader, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b) la mancata riproduzione della domanda di sostegno in formato elettronico su SIAN entro il termine previsto, comporta la decadenza della domanda di sostegno.

4. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico.

5. La mancata costituzione del fascicolo aziendale elettronico alla data di presentazione della domanda di sostegno comporta l'inammissibilità della stessa.

6. Fermo restando il necessario possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 6, il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'art. 2, comma 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di sostegno e di pagamento avvengono esclusivamente via PEC.

8. Il beneficiario presenta a valere sul presente bando una sola domanda di sostegno. Le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili.

### **Articolo 19 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno**

1. Alla domanda di sostegno è allegata la documentazione indicata nell'allegato A.

2. La documentazione di cui al comma 1, è allegata alla domanda di sostegno a pena di inammissibilità.

3. La documentazione di cui all'articolo 16 è allegata alla domanda di sostegno a pena di inammissibilità del costo medesimo.

4. La documentazione relativa all'attribuzione dei punteggi è allegata alla domanda di sostegno a pena di non attribuzione del relativo punteggio.

## Articolo 20 Criteri di selezione e di priorità

1. I sostegni sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, in analogia all'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, in applicazione dei criteri di selezione e di priorità individuati nel presente bando.

2. Ai fini della selezione degli interventi ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 22, vengono applicati i seguenti criteri di selezione:

<b>CRITERI DI SELEZIONE</b>			
<b>CRITERIO</b>	<b>PARAMETRO DI VALUTAZIONE (INDICATORE)</b>		<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
	<b>Descrizione</b>	<b>Punteggio</b>	
Imprenditoria femminile	-Impresa in cui la maggioranza delle quote e dell'amministrazione è nella titolarità di donne -Impresa cooperativa in cui la maggioranza delle persone è composta da donne - Impresa individuale il cui titolare è una donna	6	6
Incremento dell'occupazione al termine dell'operazione <sup>1</sup>	da 0,125 a 0,999 ULA	6	18
	da 1 a 2 ULA	12	
	più di 2 ULA	18	
Adesione a regimi/certificazioni di qualità e/o volontaria	Possesso o dichiarazione di impegno ad ottenere a fine progetto una certificazione ISO, AQUA, ...	6	9
	Possesso o dichiarazione di impegno a possedere a fine progetto disciplinari interni di produzione	3	
Sviluppo di progetti che propongono metodi, pratiche, prodotti, processi e tecnologie innovativi	Applicazione / implementazione di risultati di attività di ricerca	4	12
	Investimenti in tecnologie innovative, ovvero: sviluppo di nuove tecnologie, nuovi prodotti, processi, servizi; adozione di nuove tecnologie digitali per il processo produttivo; adozione di nuove tecnologie digitali per lo sviluppo e gestione dei mercati di riferimento dell'azienda; adozione di nuove tecnologie per la gestione dei fornitori.	8	
Il settore produttivo del beneficiario	Iscrizione, o impegno ad iscriversi entro la conclusione dell'operazione, alla Categoria delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui alla L.R. 12/2002	12	12
	Trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agroalimentari tradizionali (elenco PAT ERSA o PPL) FVG	12	

<sup>1</sup> I punteggi per l'incremento dell'occupazione verranno assegnati per i posti di lavoro generati dall'operazione/progetto e che sono pertanto aggiuntivi rispetto a quelli risultanti dal Libro Unico del Lavoro al momento della presentazione della domanda di sostegno. I posti di lavoro sono rapportati ad Unità Lavorativa Anno denominata ULA, così come definita del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18/04/2005, e quindi proporzionalmente sia al numero di ore prestate rispetto a quelle fissate dal contratto collettivo di lavoro di riferimento sia al numero di mesi rispetto all'anno. La verifica dell'aumento occupazionale verrà effettuata da parte del GAL nell'ambito dei controlli relativi alla domanda di saldo di cui all'art. 30 del presente bando.

Gli obiettivi del piano di impresa in termini di sostenibilità ambientale	Riduzione o riciclo dei rifiuti come dimostrato da scheda tecnico-illustrativa di un tecnico abilitato	3	15
	Riduzione o abbattimento degli inquinanti come dimostrato da scheda tecnico-illustrativa di un tecnico abilitato	3	
	Incremento dell'efficienza energetica come dimostrato da scheda tecnico-illustrativa di un tecnico abilitato	3	
	Risparmio delle risorse idriche come dimostrato da scheda tecnico-illustrativa di un tecnico abilitato	3	
	Utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili come dimostrato da scheda tecnico-illustrativa di un tecnico abilitato	3	
Il superamento degli ostacoli all'accesso da parte di persone con disabilità finalizzati unicamente al raggiungimento di standard superiori a quelli minimi di legge	Realizzazione di interventi per il raggiungimento di standard superiori a quelli minimi di legge come dimostrato da scheda tecnico-illustrativa di un tecnico abilitato	6	6
Adesione ad un sistema organizzato riscontrabile mediante documentazione probante	Inserimento dell'attività in un sistema /rete esistente di valorizzazione del territorio gestito da un soggetto giuridicamente riconosciuto come dimostrato da accordo tra il richiedente e altri operatori del territorio	18	18
Interventi che non comportano "consumo di suolo"	Interventi di carattere edilizio che non comportano "consumo di suolo"	4	4
TOTALE (punteggio massimo)			100

3. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.

4. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 30 punti non è ammessa a finanziamento.

5. In caso di parità di punteggio tra due o più domande è data priorità al progetto presentato da donne, in caso di ulteriore parità di punteggio è data priorità al progetto che presenta un costo complessivo ammissibile maggiore. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

## Articolo 21 Istruttoria della domanda e concessione del sostegno

1. All'atto della ricezione della domande di sostegno verranno attribuiti la data e il numero di protocollo.

L'avvio dell'istruttoria verrà reso noto ai potenziali beneficiari attraverso l'invio di una comunicazione ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Euroleader, coadiuvato da una commissione tecnica, entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, verifica la completezza e la correttezza della domanda, valutando, in particolare:

- a) che sussistano i requisiti di ammissibilità del beneficiario e dell'operazione;
- b) che la documentazione prevista a corredo della domanda sia completa;
- c) che la compilazione del Piano d'Impresa di cui all'articolo 7 *Piano d'Impresa* sia corretta;
- d) che le operazioni e gli interventi proposti siano coerenti e funzionali rispetto alle finalità della domanda, agli obiettivi che si intendono perseguire e ai risultati attesi;
- e) che i costi degli interventi previsti per l'attuazione delle operazioni siano:
  - e.1) imputabili alle operazioni e agli interventi proposti;
  - e.2) pertinenti rispetto alle operazioni e agli interventi previsti;
  - e.3) congrui e ragionevoli rispetto alle caratteristiche e alla dimensione dell'operazione;

- e.4) necessari per l'attuazione delle operazioni e degli interventi proposti;
  - e.5) ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria in particolare in termini di economicità e di efficienza;
  - f) la sussistenza della dichiarazione del tecnico abilitato sulla presenza o meno di rischi per l'ambiente.
3. Euroleader potrà provvedere a nominare una commissione di valutazione composta da soggetti in possesso di specifici requisiti tecnico-professionali e nel rispetto della normativa che disciplina il conflitto di interessi. La commissione provvederà a valutare i progetti presentati ed a richiedere eventuale integrazione di documentazione per consentire una più precisa valutazione degli stessi. In caso di domanda non ricevibile o non ammissibile, Euroleader, prima dell'approvazione della graduatoria, ne dà comunicazione agli interessati con PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, formulando le motivazioni e fissando in 10 giorni il termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
4. Euroleader richiede eventuali integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di sostegno, assegnando al beneficiario un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Quando la commissione tecnica disporrà di tutti gli elementi utili alla valutazione, predisporrà un verbale contenente una proposta di graduatoria.
5. Il Consiglio di Amministrazione di Euroleader, entro il termine di cui al comma 2, adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, lo trasmette in copia alla Struttura responsabile e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
6. Il GAL concede il sostegno entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BUR.
7. Nel caso di impresa non ancora costituita, il richiedente ha l'obbligo di costituirla tramite l'iscrizione al Registro delle imprese nei termini di cui all'art. 6 comma 4 del presente bando.
8. Nel caso in cui le operazioni comportino rischi per l'ambiente, Euroleader concede il sostegno entro trenta giorni dalla presentazione della valutazione dell'impatto ambientale con esito favorevole di cui all'articolo 5.

## **Articolo 22 Graduatoria**

1. La graduatoria, ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.
2. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:
  - a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione delle operazioni previste nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;
  - b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque le operazioni previste. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
  - c) rinunciare al sostegno.
3. Euroleader, entro quindici giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, chiede al beneficiario di comunicare, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, la scelta effettuata tra quelle indicate al comma 2.

## **CAPO V ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO**

### **Articolo 23 Avvio e conclusione**

1. Le operazioni finanziate vengono avviate, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, entro tre mesi dalla data del provvedimento medesimo.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1 fa fede la data più favorevole tra le seguenti:
  - a) per operazioni in beni mobili o immateriali la data dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi;
  - b) per operazioni in beni immobili, la data di inizio attività protocollata in arrivo dal Comune competente o la data delle autorizzazioni o delle comunicazioni previste dalla normativa vigente.
3. Il beneficiario trasmette al GAL, entro trenta giorni dall'avvio delle operazioni ammesse a finanziamento, la documentazione di cui al comma 2, qualora non sia già stata allegata alla domanda di sostegno. Per la documentazione di cui al comma 2 lettera b), il beneficiario può presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso delle autorizzazioni o la trasmissione delle comunicazioni o dichiarazioni previste dalla normativa vigente, con i relativi estremi.
4. Le operazioni sono concluse e rendicontate, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 24 *Proroghe*, entro i seguenti termini massimi, decorrenti dalla data del provvedimento medesimo:
  - a) nove mesi per operazioni che prevedono interventi in beni mobili o immateriali;
  - b) diciotto mesi per operazioni che prevedono interventi in beni immobili, con costo totale ammesso inferiore o uguale a 100.000,00 euro.

### **Articolo 24 Proroghe**

1. Il termine di conclusione e rendicontazione delle operazioni è prorogabile, su richiesta del beneficiario, da presentarsi al GAL entro il termine stesso, per:
  - a) cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, come definite dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
  - b) motivi imprevisi o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentati.
2. Il GAL concede la proroga di cui al comma 1, tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato fino ad un massimo di 6 (sei) mesi.

### **Articolo 25 Varianti sostanziali**

1. Sono varianti sostanziali delle operazioni finanziate:
  - a) la modifica della sede dell'operazione finanziata entro i limiti territoriali della SSL, ad esclusione del mero riposizionamento sul sito individuato dal beneficiario nella domanda di sostegno;
  - b) la modifica della destinazione d'uso di beni immobili, se coerente con le finalità e gli obiettivi dell'operazione finanziata;
  - c) le modifiche tecniche e le modifiche relative alle modalità di attuazione dell'operazione che comportano, fatto salvo quanto disposto all'articolo 26 (varianti non sostanziali), comma 1, lettera b), una riduzione del costo totale in misura compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento;
  - d) le modifiche collegate agli obiettivi e ai risultati attesi.
2. La percentuale di cui al comma 1, lettera c) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'articolo 13, comma 2, lettera c).

3. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi non previsti nelle operazioni ammesse a finanziamento.
4. La richiesta di autorizzazione della variante sostanziale è presentata dal beneficiario al Gal prima dell'esecuzione della stessa.
5. Il Gal, entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 4:
  - a) valuta:
    - 1) la pertinenza della variante proposta rispetto all'operazione oggetto del sostegno;
    - 2) la congruità e ragionevolezza di eventuali ulteriori costi proposti per l'esecuzione della variante;
    - 3) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, dell'operazione e degli interventi che la compongono;
    - 4) il mantenimento dei punteggi assegnati in sede di selezione della domanda, o in caso di riduzione degli stessi, il mantenimento del punteggio minimo previsto, di cui all'articolo 20, comma 4, e il mantenimento, in graduatoria, della posizione utile al finanziamento della domanda;
    - 5) il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei risultati previsti e derivanti dalla realizzazione dell'intervento modificato;
    - 6) il rispetto della conformità ai principi e alle finalità del PSR, al regolamento, alla scheda di misura, alla tipologia di operazione.
  - b) adotta il provvedimento di autorizzazione o di rigetto della variante sostanziale.
6. Il provvedimento di autorizzazione della variante sostanziale contiene:
  - a) la conferma o la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo totale ammesso e del sostegno concesso rimandando alle disponibilità della SSL le eventuali economie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione delle varianti;
  - b) l'eventuale modifica, solo in riduzione, del punteggio attribuito a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione e di priorità;
  - c) la rideterminazione, eventuale ed esclusivamente in diminuzione, delle tempistiche fissate per la conclusione e rendicontazione dell'operazione;
  - d) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione delle operazioni e degli interventi;
  - e) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario;
  - f) la comunicazione alla Struttura responsabile di eventuali economie finanziarie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione della variante.
7. Non sono autorizzate le varianti che comportano:
  - a) la modifica del beneficiario fatti salvi i casi di cui all'articolo 39;
  - b) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, delle operazioni e degli interventi;
  - c) la riduzione del punteggio assegnato al di sotto della soglia minima prevista per l'ammissibilità a finanziamento;
  - d) una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento;
  - e) la riduzione del costo totale, a seguito della variante proposta, in misura superiore alla percentuale del 30 per cento indicata al comma 1, lettera c).
8. Le varianti autorizzate non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile né del sostegno concesso.
9. L'esecuzione di varianti non autorizzate comporta la non ammissibilità a finanziamento dei relativi costi e nei casi di cui al comma 7, anche la decadenza dal sostegno.

## **Articolo 26 Varianti non sostanziali**

1. Si considerano varianti non sostanziali:

- a) la riduzione del costo dell'operazione ritenuto ammissibile a finanziamento inferiore al 10 per cento quale conseguenza:
    - 1) di interventi, disposti dal direttore dei lavori, relativi ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative per beni immobili e impianti;
    - 2) del cambio di preventivo o del fornitore, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene, per i beni mobili o immateriali;
    - 3) della modifica o dell'integrazione di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali simili o comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato;
  - b) le modifiche al quadro economico originario dell'operazione ammessa a finanziamento quale conseguenza della riduzione del prezzo degli interventi realizzati in conformità a quanto programmato.
2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi non previsti dalle operazioni ammesse a finanziamento.
3. La percentuale di cui al comma 1, lettera a) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'articolo 13, comma 2 lettera c).
4. La variante di cui al comma 1 viene comunicata da parte del beneficiario al GAL contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo del sostegno.
5. Il Gal approva, anche parzialmente, la variante non sostanziale, con proprio provvedimento contenente, a seconda dei casi:
- a) la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo complessivo ammesso e del sostegno concesso e rimanda alle disponibilità della SSL le eventuali economie derivanti dall'approvazione all'esecuzione delle varianti;
  - b) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni per l'attuazione degli interventi;
  - c) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario;
  - d) la comunicazione alla Struttura responsabile di eventuali economie finanziarie derivanti dall'approvazione stessa.
6. Le varianti non sostanziali non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile e del sostegno concesso.

## **CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE**

### **Articolo 27 Modalità di rendicontazione dei costi**

1. I costi sostenuti dal beneficiario sono ammissibili se comprovati da fatture o altra equipollente documentazione fiscale di data successiva alla presentazione della domanda di sostegno, fatto salvo quanto indicato all'art. 13 comma 1 lettera a) in relazione ai costi generali. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:
- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.
  - b) Assegno. L'assegno deve essere sempre emesso con la dicitura "non trasferibile", il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, il

beneficiario trasmette anche copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.

- c) Carta di credito e/o bancomat. Il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Il beneficiario deve trasmettere la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- e) Vaglia postale. Il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assumtrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice). Il beneficiario trasmette l'originale del MAV.
- g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. Il beneficiario trasmette copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

2. La fattura o altra equipollente documentazione fiscale presentata ai fini della rendicontazione, indica:

- a) l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti e il relativo costo;
- b) il numero seriale o di matricola, in funzione della tipologia del bene;
- c) che la fattura è stata utilizzata ai fini della rendicontazione del sostegno richiesto a valere sul PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Misura 19, sottomisura 19.2 della SSL Euroleader, Azione 1, indicando la specifica tipologia di intervento effettuato.

3. Non sono ammessi pagamenti in contanti, tramite carte prepagate, o sostenuti mediante conti correnti non intestati al beneficiario.

## **Articolo 28 Liquidazione dell'anticipo del sostegno**

1. Il beneficiario può chiedere la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento del sostegno concesso (a partire da un sostegno minimo di Euro 20.000,00). L'anticipo può essere richiesto esclusivamente per i costi dell'operazione finanziata relativi ad investimenti di cui al paragrafo 4 dell'art. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/13.

2. La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata a Euroleader in formato elettronico sul SIAN ed è corredata dalla seguente documentazione:

- a) garanzia bancaria o equivalente stipulata a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 100 per cento della somma richiesta;
- b) documentazione attestante l'avvio dell'operazione come di seguito indicato:
  - 1) per operazioni in beni immobili: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal beneficiario attestante il possesso delle autorizzazioni o l'invio delle dichiarazioni o delle comunicazioni, previste dalla normativa vigente con i relativi estremi;

- 2) per operazioni in beni mobili o immateriali alternativamente copia dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi;
- c) fatture o altra documentazione di costo equipollente, come prevista all'articolo 27;
3. Euroleader, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento, verifica:
  - a) che la domanda sia compilata in modo corretto;
  - b) che la documentazione allegata alla domanda di pagamento sia corretta e completa;
4. Euroleader può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, in analogia della legge regionale n. 7/2000, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
5. Sulla base dell'istruttoria e dei controlli svolti ai sensi del comma 4 Euroleader, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'anticipo e per le domande di pagamento ritenute ammissibili, predispose il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione indicando, per ciascuna di esse l'importo dell'anticipo e le motivazioni che ne hanno comportato l'eventuale riduzione.
6. Euroleader adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento dell'anticipo ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento in analogia all'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.
7. Entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 5, l'Autorità di gestione predispose gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.
8. Il beneficiario è tenuto al pagamento degli interessi maturati sull'importo derivante dalla differenza tra l'anticipo liquidato e l'anticipo effettivamente spettante nel caso di:
  - a) realizzazione dell'operazione con costo complessivo sostenuto e ammesso inferiore a quello previsto e ammesso a finanziamento a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo;
  - b) richiesta di autorizzazione di varianti sostanziali o di approvazione di varianti non sostanziali che comportano o hanno comportato una riduzione del costo ammesso dell'operazione a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo.
9. Gli interessi di cui al comma 8 sono calcolati a decorrere dalla data di liquidazione dell'anticipo.
10. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'anticipo liquidato e al pagamento degli interessi nel caso in cui l'operazione finanziata sia stata realizzata in misura inferiore all'anticipo liquidato.

## **Articolo 29 Liquidazione in acconto del sostegno**

1. Il beneficiario presenta la domanda di pagamento, in acconto, in formato elettronico sul SIAN.
2. Il beneficiario può chiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione delle operazioni, la liquidazione di due acconti del sostegno concesso nei seguenti casi:
  - a) dopo aver sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti;
  - b) dopo aver sostenuto almeno l'80 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti.
3. La liquidazione del primo acconto è comprensiva dell'eventuale anticipo concesso.
4. Alla domanda di pagamento dell'acconto il beneficiario allega la documentazione indicata nell'allegato B di cui all'art. 30.
5. Il GAL, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica:
  - a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;
  - b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità da parte del beneficiario e delle operazioni finanziate;
  - c) l'avvenuta realizzazione, anche parziale, dell'operazione rendicontata;
  - d) i pagamenti effettuati;

- e) la conformità dell'operazione, anche se realizzata parzialmente, con quella per la quale è stato concesso il sostegno;
  - f) il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, se verificabili;
  - g) il rispetto del divieto di pluricontribuzione di cui all'articolo 33;
6. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5 Euroleader, effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, che devono essere riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:
- a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 9;
  - b) il GAL ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.
7. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5 Euroleader verifica che i costi siano:
- a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;
  - b) preventivati in domanda di sostegno;
  - c) imputabili all'operazione finanziata e vi sia una diretta imputazione dei costi sostenuti all'operazione al momento realizzata e agli obiettivi individuati;
  - d) pertinenti all'operazione al momento realizzata;
  - e) congrui e commisurati all'entità dell'operazione.
8. Euroleader può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, in analogia dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 7/2000, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
9. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi 5, 6 e 7 l'organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato, svolge a campione i controlli di revisione e i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014.
10. In pendenza dei controlli di cui al comma 9 i termini del procedimento sono sospesi, in analogia all'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000.
11. Ai sensi dell'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, qualora l'importo liquidabile al beneficiario sulla base della domanda di pagamento e del provvedimento di concessione supera di più del 10 per cento l'importo liquidabile dopo le verifiche di ammissibilità, di cui ai commi 5, 6 e 7, dei costi riportati nella domanda di pagamento, il GAL applica una riduzione dell'importo del sostegno liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo pari all'importo totale del sostegno e non va oltre la revoca totale del sostegno. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se Euroleader accerta che il beneficiario non è responsabile.
12. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, Euroleader, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di pagamento:
- a) svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'acconto;
  - b) predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di gestione, all'organismo pagatore la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili indicando, per ciascuna di esse:
    - b.1) l'importo dei costi sostenuti e ammessi a finanziamento e l'importo del sostegno liquidabile;
    - b.2) le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione del costo ammesso e del sostegno liquidabile;
    - b.3) lo storno delle eventuali economie e il rimando delle stesse alle disponibilità della SSL.
13. Euroleader adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento in analogia dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 e comunica le economie derivanti alla struttura responsabile.
14. Entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 12, l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

### **Articolo 30 Liquidazione a saldo del sostegno**

1. Il beneficiario, entro il termine fissato per la conclusione dell'operazione di cui all'articolo 23, presenta la domanda di pagamento a saldo in formato elettronico sul SIAN allegando la documentazione indicata nell'Allegato B.
2. Euroleader, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica:
  - a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;
  - b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario e delle operazioni finanziate;
  - c) l'avvenuta realizzazione dell'operazione rendicontata;
  - d) l'avvenuta completa attuazione del Piano di Impresa di cui all'articolo 7 e delle operazioni previste in domanda di sostegno;
  - e) i pagamenti effettuati;
  - f) la conformità dell'operazione con quella per la quale è stato concesso il sostegno;
  - g) il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario;
  - h) il rispetto del divieto di pluricontribuzione di cui all'articolo 33;
3. Euroleader può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, in analogia all'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 7/2000, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
4. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 2 Euroleader effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:
  - a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui all'articolo 29, comma 9;
  - b) Euroleader ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.
5. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 2 Euroleader verifica che i costi siano:
  - a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;
  - b) preventivati in domanda di sostegno;
  - c) imputabili all'operazione finanziata e all'operazione realizzata, nonché agli obiettivi individuati;
  - d) pertinenti all'operazione realizzata;
  - e) congrui e commisurati all'entità dell'operazione.
6. Alla liquidazione a saldo dei sostegni si applica l'articolo 29, commi da 8 a 14.

### **Articolo 31 Stabilità delle operazioni**

1. In conformità all'articolo 13 del Regolamento di attuazione del PSR, i beneficiari si impegnano al rispetto del vincolo quinquennale e degli altri vincoli previsti in materia di stabilità delle operazioni.

### **Articolo 32 Monitoraggio fisico e finanziario**

1. Il beneficiario trasmette i seguenti dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione finanziata, nella sola modalità via PEC, con cadenza semestrale (entro luglio per i dati del primo semestre ed entro gennaio per i dati del secondo semestre):
  - a) l'importo dei costi sostenuti nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi: fornitore, data e numero fattura, oggetto della stessa;

- b) l'importo dei costi liquidati nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi la data e il numero del pagamento;
- c) l'importo del costo sostenuto complessivamente dall'inizio dell'operazione;
- d) i dati fisici inerenti all'avanzamento dell'opera;
- e) ogni altro elemento ritenuto utile dal GAL e comunicato prontamente al beneficiario.

### **Articolo 33 Divieto di pluricontribuzione**

1. Gli interventi finanziati in attuazione del presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dall'articolo 48 del regolamento (UE) n. 809/2014.

### **Articolo 34 Impegni essenziali**

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1 settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo. Di seguito si riportano gli impegni essenziali individuati nella citata delibera:

- a) avvio delle operazioni ammesse a finanziamento entro i termini indicati nel provvedimento di concessione;
- b) divieto di doppio finanziamento. Impegno a non aver beneficiato di alcun altro finanziamento unionale o nazionale per le spese finanziate a titolo di FEASR, fatto salvo l'intervento 6.4.1;
- c) mantenimento dei requisiti di ammissibilità;
- d) osservanza e mantenimento degli impegni ed obblighi inerenti l'operazione ammessa a finanziamento. Impegno a realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto fatta salva la disciplina delle varianti;
- e) rispettare il periodo di stabilità delle operazioni per l'intero periodo di vincolo di cui all'art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013;
- f) consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni essenziali:

- a) non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30 per cento;
- b) rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e de minimis.

3. Le modalità di controllo degli impegni di cui al comma 1 e 2 si svolgeranno tramite verifica documentale e amministrativa.

4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dal sostegno. Il GAL revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

5. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

### **Articolo 35 Impegni accessori**

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1 settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo. Di seguito si riportano gli impegni accessori individuati nella citata delibera:

- a) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli investimenti realizzati in base all'operazione finanziata
- b) richiedere l'autorizzazione all'esecuzione delle varianti sostanziali preventivamente all'avvio della variante

- c) chiedere la concessione di eventuali proroghe entro i termini di conclusione fissati dal provvedimento di concessione
  - d) rispettare la normativa sugli appalti pubblici anche per i beneficiari privati che rientrano nei casi previsti dalla normativa
  - e) trasmettere entro le scadenze fissate dall'Autorità di Gestione, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione sull'avanzamento del programma
  - f) conservare separatamente tutta la documentazione relativa agli interventi finanziati
  - g) garantire lo svolgimento delle azioni di informazione e comunicazione.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale dal sostegno. Euroleader revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
  3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

### **Articolo 36 Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni**

1. Una domanda di sostegno o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata, ritirata parzialmente o rettificata, in qualsiasi momento.
2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, ritiro parziale o rettifica, in formato elettronico sul SIAN.
3. Euroleader prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro, ritiro parziale o rettifica di cui al comma 1.
4. Non è ammesso il ritiro parziale o la rettifica della domanda di sostegno, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato:
  - a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
  - b) che è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;
  - c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

### **Articolo 37 Errori palesi**

1. Le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dal GAL sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Sono errori palesi quelli:
  - a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
  - b) che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo dalle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso del GAL o dell'Organismo pagatore.
3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto del GAL su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione del GAL stesso.

### **Articolo 38 Revoca del sostegno**

1. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui agli articoli 34 e 35 e in analogia alla legge regionale 7/2000, il GAL avvia il procedimento di revoca totale o parziale del sostegno e lo comunica al beneficiario.
2. Euroleader trasmette al beneficiario e alla struttura responsabile, il provvedimento di revoca di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono

recuperati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore e, per quanto non previsto, in analogia agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

### **Articolo 39 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali**

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1306/2013 si considerano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali i seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'attività aziendale;
- e) un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

2. Il beneficiario comunica al GAL i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.

3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) 640/2014.

### **Articolo 40 Controlli ex post**

1. L'organismo pagatore o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato effettua i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni, di cui agli articoli 34 e 35 per i quali il beneficiario è tenuto al rispetto anche dopo la liquidazione del sostegno.

## **CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 41 Disposizione di rinvio**

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, in analogia alla legge regionale 7/2000 e il "Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4." approvato con DPREg 141/Pres del 7 luglio 2016.

### **Articolo 42 Trattamento dei dati**

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

2. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016.

### **Articolo 43 Rinvio dinamico**

1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

### **Articolo 44 Informazioni**

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al GAL Euroleader s.cons. r.l. telefono 0433.44834 e-mail: [info@euroleader.it](mailto:info@euroleader.it), PEC: [euroleader@legalmail.it](mailto:euroleader@legalmail.it).
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web del GAL [www.euroleader.it](http://www.euroleader.it) e sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it).